



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TROPEA-RICADI
"Don Francesco Mottola"
Via Coniugi Crigna – Cap. 89861 – Tel. 0963666418
<http://istitutocomprensivotropea.edu.it>
vvic82200d@istruzione.it – vvic82200d@pec.istruzione.it
C.M.: VVIC82200D – C.F.: 96012410799

Tropea, data del protocollo

Circ. n. 129

A tutti i dipendenti

Al RSPP per l'aggiornamento del DVR

Al ASPP

Al RLS

Alla DSGA

Ai preposti

Alla RSU

All'Albo/Sito web

Oggetto: sorveglianza sanitaria - informazione - direttive - **assistenza materiale alla disabilità**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- VISTO il DLGS 81/08 e ssmmii;
- Viste le norme contenute nel codice civile e nel codice di procedura civile;
- Vista la L. n. 300/1970, in particolare le disposizioni contenute nell'art. 7;
- Visto il CCNL vigente;
- Visto il Contratto Collettivo Integrativo d'Istituto;
- Vista la riunione periodica relativa alla sicurezza convocata con nota protocollo 12281 che ha affrontato il tema della sorveglianza sanitaria;
- Vista l'analogo circolare dello scrivente del 6 febbraio scorso a riguardo che si ripropone, essendo stata oltretutto

condivisa con l'RSPP;

INFORMA

che non è previsto da alcuna norma che il “personale tutto” dell'istituzione scolastica sia sottoposto automaticamente a “sorveglianza sanitaria”, e quindi a visite periodiche obbligatorie.

È, infatti, la “Valutazione dei rischi” a definire la necessità di provvedere o meno alla sorveglianza sanitaria e alle conseguenti visite periodiche. Effettuata la valutazione di tutti i rischi presenti nei luoghi di lavoro della scuola, occorre elaborare, come noto, il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) nel quale viene descritto per quali rischi e per quali mansioni è prevista la sorveglianza sanitaria.

Pertanto, dovranno essere sottoposti a visite periodiche solamente quei lavoratori che svolgono mansioni i cui rischi specifici determinano l'obbligo di attivazione della sorveglianza sanitaria.

Detti rischi dovranno essere inseriti nel Documento di Valutazione dei Rischi con le motivazioni tecnico – scientifiche che giustifichino un “grado di rischio effettivo” tale da comportare l'obbligo di sorveglianza sanitaria. La presenza di un rischio NON definisce automaticamente l'obbligo di sorveglianza sanitaria, e quindi l'effettuazione delle visite periodiche, ma deve essere valutato il GRADO di tale rischio (gravità, esposizione, tempo, ecc.).

Si riportano, di seguito, i fattori e le situazioni di rischio presenti in un Istituto Comprensivo e le relative condizioni che potrebbero richiedere l'obbligo della sorveglianza sanitaria:

- Movimentazione manuale di carichi: detto fattore deve essere tenuto in debita considerazione quando dalla valutazione del rischio emerga una situazione di rischio “effettivo” .Nei confronti dei collaboratori scolastici, impegnati abitualmente nella movimentazione di arredi o secchi nelle operazioni di pulizia, per entità dei carichi e il tempo dedicato, non si profila una situazione di rischio tale da comportare l'obbligo di sorveglianza sanitaria, così come per gli assistenti amministrativi nella movimentazione di faldoni. Per tali categorie (collaboratori scolastici e assistenti amministrativi) è fatto dunque divieto di superare **Il peso massimo (in condizioni ottimali) di 25 kg per gli uomini e di 15 kg per le donne, con riguardo al puntuale rispetto del** metodo di NIOS, ovvero di non superare la movimentazione costante di 3 Kg almeno una volta all'ora per 8 ore di seguito, requisito rispettato poiché i collaboratori scolastici e gli amministrativi non prestano MAI servizio per 8 ore di séguito.

- Uso di attrezzi manuali: è fatto divieto di utilizzare attrezzi contundenti. Sono previste solo attrezzature per le pulizie. Pertanto tale rischio non è inerente alla mansione.

- Uso dei Videoterminali (VDT): il rischio per la vista, per gli occhi e per l'apparato scheletrico sussiste se il dipendente utilizza il videoterminale per almeno 20 ore settimanali, dedotte le pause di 15 minuti ogni 120 minuti di applicazione continuativa al videoterminale (art. 175, comma 3, D.Lgs. 81/08). I lavoratori potenzialmente interessati sono gli Assistenti Amministrativi e il DSGA.

- Uso di Agenti chimici: in considerazione del fatto che il "livello di rischio chimico" presente negli Istituti Comprensivi, per natura dei prodotti di pulizia impiegati dai collaboratori scolastici (compresi quelli etichettati come pericolosi), per quantità utilizzata e modalità di utilizzo, dovrebbe rientrare in quello definito "irrilevante per la salute" (art. 224, D.Lgs. 81/08) non si dovrebbe porre la necessità di sottoporre gli stessi collaboratori scolastici ad accertamenti sanitari periodici. Tuttavia l'RSPP verificherà le schede tecniche dei prodotti utilizzati, che la DSGA provvederà a fornire.

- Rumore: è prevista la sorveglianza sanitaria nei confronti dei lavoratori la cui esposizione personale giornaliera al rumore ecceda i "valori superiori di azione", pari a LEX8ore 85 dB(A) e P peak 140 Pa (art. 196, D.Lgs. 81/08). Anche negli Istituti Comprensivi si possono riscontrare condizioni rilevanti per l'esposizione al rumore, per esempio nella scuola dell'infanzia durante le attività ludiche, nella scuola primaria e secondaria di 1° grado durante le attività sportive in palestra, ma se si tiene conto del tempo limitato di esposizione risulta piuttosto improbabile che vengano superati i limiti corrispondenti ai "valori inferiori di azione", cioè 80 dB (A) e 135 Pa.

- Rischio infettivo: nei confronti del personale, in particolare della scuola dell'infanzia, l'esposizione al rischio infettivo per contatto con gli allievi non si configura come "rischio biologico" per il quale il D.Lgs. 81/08 prevede la sorveglianza sanitaria. Per ridurre il rischio infettivo le Regioni emanano periodicamente Circolari con le quali viene consigliato al personale di asili nido e scuole dell'infanzia di

sottoporsi alla vaccinazione antinfluenzale e antivaricella.

DISPONE

- 1) che per quanto attiene agli addetti all'assistenza degli alunni con disabilità fisiche si segnali a cura dei preposti all'ASPP (elisabetta.scordo@istitutocomprensivotropea.edu.it) l'eventuale situazione di rischio in considerazione dell'entità del carico, tenendo conto che le azioni di sollevamento non sono mediamente frequenti e che ad oggi non risultano rischi allo scrivente. Si ribadisce che l'Allegato A al CCNL vigente recita: ***Al fine di rendere effettivo il diritto all'inclusione scolastica, presta ausilio materiale non specialistico agli alunni con disabilità nell'accesso dalle Aree esterne alle strutture scolastiche, all'interno e nell'uscita da esse, nonché nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale***
- 2) che per i collaboratori scolastici e gli assistenti amministrativi è fatto divieto di superare il peso massimo (in condizioni ottimali) di 25 kg per gli uomini e di 15 kg per le donne, con riguardo al puntuale rispetto del metodo di NIOS, ovvero di non superare la movimentazione costante di 3 Kg almeno una volta all'ora per 8 ore di seguito, requisito rispettato poiché i collaboratori scolastici e gli amministrativi non prestano MAI servizio per 8 ore di seguito;
che, in tema di uso di attrezzi manuali, è fatto divieto di utilizzare attrezzi contundenti. Sono previste solo attrezzature per le pulizie. Pertanto tale rischio non è inerente alla mansione.
- 3) che i videoterminalisti non trascorrono in attività di digitazione al pc, dedotte le pause igieniche summenzionate, più di 20 ore a settimana. Qualora il Direttore SGA accertasse l'utilizzo del videoterminale per almeno 20 ore settimanali, escluse le pause, salvo i casi particolari che richiedono una frequenza diversa stabilita dal Medico Competente, la periodicità delle visite di controllo è biennale per i lavoratori giudicati idonei con prescrizioni o limitazioni e per i lavoratori che abbiano compiuto il 50° anno di età; quinquennale negli altri casi (art. 176, comma 3, D.Lgs. 81/08).
- 4) l'ASPP coadiuvi la DSGA per un'ulteriore verifica dell'ottimale salubrità dei prodotti di pulizia impiegati dai collaboratori scolastici, i quali, per quantità utilizzata e modalità di utilizzo, dovrebbero rientrare in quello definito "irrilevante per la salute" (art. 224, D.Lgs. 81/08), pertanto non si

dovrebbe porre la necessità di sottoporre gli stessi collaboratori scolastici ad accertamenti sanitari periodici.

- 5) che l'esposizione al rumore sia contenuta e mantenuta sotto i "valori inferiori di azione", cioè 80 dB (A) e 135 Pa. Su indicazioni dell'ASPP, nella scuola dell'infanzia durante le attività ludiche, nella scuola primaria e secondaria di 1° grado durante le attività sportive in palestra (al momento non presente nel nostro PTOF), si rispettino un tempo limitato di esposizione che impedisca il superamento dei limiti corrispondenti ai "valori inferiori di azione", cioè 80 dB (A) e 135 Pa.

Pertanto, si ribadisce che nel nostro Istituto Comprensivo il rischio che potrebbe richiedere l'attivazione della sorveglianza sanitaria è trascurabile e al momento non prevedibile.

Con la pubblicazione all'albo on-line e sul sito web dell'Istituto, ai sensi della Legge n. 241/1990 e del C.A.D. D.Lgs. n. 82/2005, la presente si intende notificata a tutti gli interessati.

Il responsabile del procedimento

Prof.ssa Elisabetta maria SCORDO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Francesco FIUMARA

(firmato digitalmente)